



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice designato

dr. G. Limitone

visto il ricorso depositato il [redacted] ed i documenti allegati,
nel fascicolo n. [redacted]

sentiti il ricorrente, l'esperto [redacted] e gli
altri interessati [redacted] all'udienza del [redacted]

visto l'esito del test di autodiagnosi, da cui risulta un indice di
3,61, che rappresenta la possibilità di risanamento dell'impresa, in
dipendenza delle iniziative industriali che saranno in concreto
intraprese (indice intorno a 3);

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che le misure richieste possano essere confermate, poiché:

- vi sono concrete prospettive di risanamento, in ragione
dell'attività caratteristica della ricorrente, la cui flessione è stata
chiaramente determinata dalla contingenza pandemica, destinata ad
esaurirsi alla volta della stagione più calda (si vedano in dettaglio gli
obiettivi strumentali al risanamento indicati a pag. [redacted] del ricorso);

le misure appaiono proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato

ai creditori;

- le misure appaiono proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai terzi;

- le misure sono funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative in corso;

ritenuto, in particolare, sulle singole misure richieste:

- "La non applicazione, in ragione della dichiarazione resa in sede di domanda ex art. 5 D.L. n.118/2021, degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la non applicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale." >> effetto dichiarativo previsto dall'art. 8, d.l. n. 118/2021, a cui nulla deve aggiungere il Giudice;

- "Automatic stay: i creditori (con esclusione dei lavoratori) non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società." >> effetto della conferma della misura;

- "Ai creditori sarà fatto divieto di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti;" >> effetto della conferma della misura;

- "La possibilità per la Società di effettuare qualunque pagamento - che non sarà soggetto a revocatoria - senza richiedere la preventiva autorizzazione del tribunale;" >> situazione disciplinata dagli artt. 6, co. 1, e 9, d.l. n. 118/2021, che esula dal thema decidendum odierno;

- "L'impossibilità di dichiarare il fallimento o di accertare lo stato d'insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi." >> effetto della previsione di legge, ex art. 6, co. 4, d.l. n. 118/2021;

- "Il divieto fatto ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla

presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto." >> effetto già previsto automaticamente dall'art. 6, co. 5, d.l. n. 118/2021, per cui non può essere ulteriormente disposto dal giudice.

Sui provvedimenti cautelari richiesti:

- "Inibire al [redacted] ed [redacted] nelle persone dei [redacted] [redacted] per tutta la durata della procedura ex D.L. n.118/2021, di recedere dai e/o risolvere e/o annullare/dichiarare nulli i contratti di concessione del [redacted] [redacted] di cui agli allegati nr.i [redacted] contestualmente ordinando agli stessi [redacted] di astenersi da qualsivoglia attività tesa a riappropriarsi dei beni oggetto delle convenzioni anzi citate o comunque a limitare l'utilizzo degli stessi in danno di [redacted]" >> effetto già ricompreso nel disposto di cui all'art. 6, co. 5, d.l. n. 118/2021, per cui non può essere ulteriormente disposto dal giudice;

ritenuto che la durata delle misure può essere fissata in 120 giorni (prorogabili fino a un massimo di 240 giorni ex art. 7, co. 5, d.l. n. 118/2021);

rammentato che le misure protettive o cautelari possono essere revocate o abbreviate nella durata quando risulti che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano non proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti ex art. 7, c o. 6, d.l. n. 118/2021, invitando a tal fine l'esperto a presentare tempestivamente la segnalazione prevista dalla norma;

ritenuto di dover compensare le spese di questa fase, atteso l'atteggiamento sostanzialmente collaborativo del [redacted] unica parte costituita;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 d.l. n. 118/2021 e 669-bis ss c.p.c.;

conferma le misure protettive di cui al ricorso, per le ragioni indicate nella motivazione e nei limiti specificati;

determina in 120 giorni la durata delle misure (fino al [REDACTED]), per assicurare il buon esito delle trattative;

compensa le spese della fase;

dispone che l'esperto riferisca mensilmente su eventuali modifiche della situazione dovute all'incidenza del pesante aumento dei costi della energia sull'attività caratteristica e sulle prospettive di concreto recupero della piena solvibilità;

ordina che il presente provvedimento, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga comunicato al Registro delle Imprese per la sua immediata iscrizione.

Vicenza, 18/02/2022

Il G.D.

Giuseppe Limitone

Fallimenti e Società.it